

Prot. N. ACIU.2014.638

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 2 ottobre 2014

- All' **Organismo Pagatore AGEA**  
Via Palestro, 81  
00185 ROMA
- All' **AVEPA**  
Via N. Tommaseo, 63-69  
35131 PADOVA
- All' **AGREA**  
Largo Caduti del Lavoro, 6  
40122 BOLOGNA
- All' Organismo pagatore della Regione  
**Lombardia**  
Direzione Generale Agricoltura  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20100 MILANO
- All' **ARTEA**  
Via San Donato, 42/1  
50127 FIRENZE
- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti**  
S.r.l.  
Via XXIV Maggio, 43  
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**  
Corso Vittorio Emanuele II, 101  
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**  
Lungotevere Michelangelo, 9  
00192 ROMA
- Al **CAA Copagri S.r.l.**  
Via Calabria, 32  
00187 ROMA
- Al **CAA LiberiAgricoltori**  
Via Dessiè 2  
00199 ROMA

- Al      **Coordinamento CAA AIPO**  
Via Alberico II, 35  
00193 ROMA
- Al      **Coordinamento CAA Liberi**  
**Professionisti**  
Via Carlo Alberto, 30  
10123 TORINO
- Alla    **Regione Puglia**  
Assessorato alle risorse agroalimentari  
Coordinamento Commissione Politiche  
agricole  
Lungomare N. Sauro, 45/47  
71100 BARI
- Alle    Unioni Nazionali Ortofrutticole  
Loro Sedi
- E p.c.      All'    **ARPEA**  
Via Bogino, 23  
10123 Torino
- All'    **APPAG Trento**  
Via G.B. Trener, 3  
38100 Trento
- All'    **OPPAB**  
Via Crispi, 15  
39100 Bolzano
- All'    **ARCEA**  
Via E.Molè  
88100 Catanzaro
- Al      **Ministero Politiche Agricole**  
**Alimentari e Forestali**  
- Dip.to delle Politiche europee ed  
internazionali e dello sviluppo rurale  
- Dir. Gen. delle politiche internazionali  
e dell'Unione europea  
Via XX Settembre 20  
00186 ROMA
- A      **SIN S.p.A.**  
Via Salandra, 13  
00187 ROMA

**OGGETTO: Misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di taluni ortofrutticoli – Regolamento (UE) n. 1031/2014**

**1. PREMESSA**

Con il Reg. (UE) n. 1031/2014 la Commissione europea, in considerazione della situazione determinatasi a seguito della grave crisi del mercato ortofrutticolo, ha adottato misure eccezionali ed urgenti di gestione di tale crisi a supporto di detto settore.

Tali misure consistono in un aiuto per operazioni di ritiri dal mercato, di raccolta prima della maturazione e di mancata raccolta dei seguenti prodotti, effettuate nel periodo tra il 30 settembre ed il 31 dicembre 2014, salvo esaurimento dei quantitativi disponibili di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 1031/2014:

- a) pomodori di cui al codice NC 0702 00 00;
- b) carote di cui al codice NC 0706 10 00;
- c) cavoli di cui al codice NC 0704 90 10;
- d) peperoni di cui al codice NC 0709 60 10;
- e) cavolfiori e cavoli broccoli di cui al codice NC 0704 10 00;
- f) cetrioli di cui al codice NC 0707 00 05;
- g) cetriolini di cui al codice NC 0707 00 90;
- h) funghi del genere Agaricus di cui al codice NC 0709 51 00;
- i) mele di cui al codice NC 0808 10;
- j) pere di cui al codice NC 0808 30;
- k) prugne di cui al codice NC 0809 40 05;
- l) frutti rossi di cui ai codici NC 0810 20, 0810 30 e 0810 40;
- m) uve da tavola fresche di cui al codice NC 0806 10 10;
- n) kiwi di cui al codice NC 0810 50 00;
- o) arance dolci di cui al codice NC 0805 10 20;
- p) clementine di cui al codice NC 0805 20 10;
- q) mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), wilkings e simili ibridi di agrumi di cui ai codici NC 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70 e 0805 20 90.

Per tutti i produttori che partecipano alle misure eccezionali sopra indicate sia attraverso organizzazioni riconosciute che senza aderire ad alcuna organizzazione è obbligatorio costituire il fascicolo aziendale di cui al D.P.R. n. 503/99 ed al D.lgs. n. 99/2004. Si richiama, in particolare, la necessità che nel fascicolo aziendale, al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), siano presenti tutte le superfici di cui i produttori dispongono, a prescindere dal fatto che esse siano oggetto di una domanda di pagamento o meno.

Per quanto non espressamente stabilito dalla presente circolare trova altresì applicazione la circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 2 ottobre 2014 n. 5614, nonché le disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 543/2011 e successive modificazioni ed integrazioni e al Reg. (UE) n. 1308/2013 se non derogate dal Reg. (UE) n. 1031/2014.

## **2. RITIRI DAL MERCATO**

### ***2.1 RITIRI DAL MERCATO A CURA DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI RICONOSCIUTE***

In applicazione di quanto previsto dall'art. 4 del Reg. (UE) n. 1031/2014 possono accedere all'aiuto dell'Unione le organizzazioni di produttori che effettuano:

- a)** i ritiri dal mercato destinati alla distribuzione gratuita di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- b)** i ritiri dal mercato con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita.

Le operazioni di ritiro si effettuano presso i centri di ritiro a disposizione delle organizzazioni di produttori interessate. A tale scopo, si considerano idonei i centri attualmente già riconosciuti nell'ambito della gestione delle misure di prevenzione delle crisi.

L'organizzazione di produttori è responsabile che il Centro di Ritiro sia adeguatamente dotato di strutture atte allo stoccaggio e al mantenimento del prodotto in funzione della tipologia dello stesso, e tali da assicurare la tutela dell'ambiente

Le operazioni eseguite di ritiro dal mercato sono notificate dalle organizzazioni di produttori all'Organismo pagatore competente con le modalità indicate dal medesimo, indicando, tra l'altro, il quantitativo oggetto di ritiro per ciascun prodotto.

L'importo del sostegno concesso alle organizzazioni di produttori riconosciute per le operazioni di ritiro concernente i prodotti elencati in premessa è quello previsto dalla circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 2 ottobre 2014 n. 5614.

L'aiuto finanziario dell'Unione è corrisposto nella misura del 100% per i ritiri dal mercato destinati alla distribuzione gratuita e del 75% per i ritiri dal mercato con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita.

Si precisa che l'aiuto concesso per il prodotto destinato alla distribuzione gratuita comprende anche i relativi costi di cernita, imballaggio e trasporto come definiti dal Reg. (UE) n. 543/2011.

Possono beneficiare dell'aiuto finanziario dell'Unione in questione anche le organizzazioni di produttori che non prevedono tali operazioni di ritiro dal mercato nell'ambito dei loro programmi operativi o, se previste, in misura superiore a quanto approvato dalla Regione competente.

## ***2.2 RITIRI DAL MERCATO EFFETTUATI SULLA BASE DI UN CONTRATTO STIPULATO TRA PRODUTTORI NON SOCI ED ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI RICONOSCIUTE***

In applicazione di quanto disposto dall'art. 5 del Reg. (UE) n. 1031/2014 i produttori che non siano soci di un'organizzazione di produttori riconosciuta possono accedere all'aiuto finanziario dell'Unione per:

**a)** i ritiri dal mercato destinati alla distribuzione gratuita di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 1308/2013;

**b)** i ritiri dal mercato con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita.

A tal fine, i produttori concludono un contratto avente ad oggetto l'intero quantitativo di prodotto da consegnare con un'organizzazione di produttori riconosciuta.

Le organizzazioni di produttori riconosciute possono rifiutare di stipulare contratti con produttori non soci solamente qualora esistano fondati motivi per ritenere la richiesta non giustificata o nel caso in cui la struttura operativa o amministrativa disponibile non ne consenta la ricevibilità.

Le notificazioni di cui al precedente paragrafo **2.1** sono effettuate a cura dell'organizzazione di produttori.

L'importo del sostegno concesso ai produttori non associati per le operazioni di ritiro concernente i prodotti elencati in premessa è quello previsto dalla circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 2 ottobre 2014 n. 5614.

L'aiuto finanziario dell'Unione è corrisposto nella misura del 100% per i ritiri dal mercato destinati alla distribuzione gratuita e del 50% per i ritiri dal mercato con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita.

L'aiuto finanziario dell'Unione è versato ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori dall'organizzazione di produttori con cui il produttore non aderente ha firmato un contratto. L'organizzazione di produttori trattiene gli importi corrispondenti ai costi reali sostenuti per il ritiro dei rispettivi prodotti documentati mediante la presentazione di fatture.

Trovano applicazione le altre disposizioni di cui al paragrafo **2.1** in quanto compatibili.

## ***2.3 RITIRI DAL MERCATO EFFETTUATI DA PRODUTTORI SOCI DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI SOSPENSE***

Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 1031/2014 qualora un'organizzazione di produttori sia stata sospesa in applicazione dell'art. 114 del Reg. (UE) n. 543/2011, i suoi soci sono considerati

come produttori non membri di organizzazioni di produttori e trova applicazione la disciplina di cui al precedente paragrafo 2.2.

### **3. OPERAZIONI DI MANCATA RACCOLTA E DI RACCOLTA PRIMA DELLA MATURAZIONE**

#### ***3.1 MANCATA RACCOLTA E RACCOLTA PRIMA DELLA MATURAZIONE EFFETTUATA DA PRODUTTORI SOCI DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI RICONOSCIUTE***

In applicazione di quanto disposto dall'art. 6 del Reg. (UE) n. 1031/2014, alle organizzazioni di produttori che effettuano operazioni di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione dei prodotti indicati in premessa è corrisposto l'aiuto dell'Unione nella misura del 75% degli importi previsti dalla circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 2 ottobre 2014 n. 5614.

Il sostegno destinato alla raccolta prima della maturazione riguarda unicamente i prodotti che si trovano fisicamente nei campi e che sono effettivamente raccolti prima della maturazione.

Il sostegno destinato alla mancata raccolta può essere concesso anche quando parte della produzione commerciale è stata prelevata dalla zona di produzione interessata durante il normale ciclo di produzione. In tali casi, gli importi del sostegno del presente paragrafo vengono proporzionalmente ridotti, tenendo conto della produzione già raccolta, secondo quanto stabilito sulla base della contabilità di magazzino e della contabilità finanziaria delle organizzazioni di produttori interessate nonché, se del caso, sulla base dei risultati dei controlli in loco.

Possono beneficiare dell'aiuto finanziario dell'Unione in questione anche le organizzazioni di produttori che non prevedono tali operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione nell'ambito dei loro programmi operativi o, se previste, in misura superiore a quanto approvato dalla Regione competente.

Le predette operazioni, dopo la loro esecuzione, sono notificate dall'organizzazione di produttori interessata all'Organismo pagatore competente, con le modalità indicate dal medesimo, indicando, tra l'altro, il dato delle superfici oggetto di intervento.

In caso di mancata raccolta parziale la comunicazione deve specificare anche il quantitativo di prodotto già raccolto.

In tale comunicazione è altresì indicato il metodo di denaturazione applicato.

#### ***3.2 MANCATA RACCOLTA E RACCOLTA PRIMA DELLA MATURAZIONE ESEGUITA DA PRODUTTORI NON SOCI DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI RICONOSCIUTE***

In applicazione di quanto disposto dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 1031/2014, al produttore non iscritto ad un'organizzazione di produttori riconosciuta che effettua operazioni di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione dei prodotti indicati in premessa è corrisposto l'aiuto dell'Unione nella misura del 50% degli importi previsti dalla circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 2 ottobre 2014 n. 5614.

Ai fini del percepimento dell'aiuto si precisa che:

- il sostegno destinato alla raccolta prima della maturazione riguarda unicamente i prodotti che si trovano fisicamente nei campi, che sono effettivamente raccolti prima della maturazione e per i quali la raccolta normale non ha avuto inizio;
- le misure di mancata raccolta non vengono applicate se la produzione commerciale è stata prelevata anche in parte dalla zona interessata durante il normale ciclo di produzione;
- la raccolta prima della maturazione e la mancata raccolta non sono in alcun caso applicate congiuntamente allo stesso prodotto e alla stessa superficie.

Le notificazioni di cui al precedente punto **3.1** sono eseguite direttamente dal produttore interessato all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità indicate dal medesimo Organismo pagatore.

### ***3.3 MANCATA RACCOLTA E RACCOLTA PRIMA DELLA MATURAZIONE ESEGUITA DA PRODUTTORI SOCI DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI SOSPESE***

Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 1031/2014 qualora un'organizzazione di produttori sia stata sospesa in applicazione dell'art. 114 del Reg. (UE) n. 543/2011, i suoi soci sono considerati come produttori non membri di organizzazioni di produttori e trova applicazione la disciplina di cui al precedente paragrafo **3.2**.

## **4. CONTROLLI**

### ***4.1 CONTROLLI SULLE OPERAZIONI DI RITIRO DAL MERCATO***

Le operazioni di ritiro dal mercato sono soggette ai controlli di primo livello previsti dall'articolo 108 del Reg. (UE) n. 543/2011. Tali controlli riguardano almeno il 10% del quantitativo di prodotto ritirato dal mercato ed almeno il 10% delle organizzazioni di produttori che beneficiano dell'aiuto.

Le operazioni di ritiro sono soggette, altresì, a controlli di secondo livello ai sensi dell'art. 109 del Reg. (UE) n. 543/2011 nella misura minima del 40% delle imprese soggette ai controlli di primo livello ed almeno il 5% del quantitativo di prodotti ritirati dal mercato.

### ***4.2 CONTROLLI SULLE OPERAZIONI DI MANCATA RACCOLTA E DI RACCOLTA PRIMA DELLA MATURAZIONE***

Le operazioni di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione sono soggette ai controlli ed alle condizioni previste dall'articolo 110 del Reg. (UE) n. 543/2011 nella misura minima del 25% delle superfici di produzione interessate. Qualora le operazioni di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione siano eseguite dai produttori non soci di organizzazioni di produttori riconosciute, i controlli sono eseguiti sul 100% delle superfici di produzione interessate.

## ***5. PLAFOND E QUANTITATIVI MASSIMI***

I quantitativi massimi attribuiti all'Italia per le misure eccezionali in questione sono così distribuiti:

ITALIA	Mele e pere	Prugne, uve da tavola e kiwi	Pomodori, carote, peperoni, cetrioli e cetriolini	Arance, clementine, mandarini
Quantitativi massimi (tonnellate)	35.805	38.845	0	2.620

Detti quantitativi sono attribuiti alle organizzazioni di produttori riconosciute ed ai produttori non associati ad alcuna organizzazione in base al sistema “primo arrivato, primo servito”.

AGEA monitora il rispetto dei plafond assegnati per ciascuna categoria di prodotti sulla base delle notifiche ricevute dagli Organismi pagatori secondo la procedura indicata al successivo paragrafo 7 e comunica agli Organismi pagatori l’approssimarsi dell’esaurimento del plafond per ciascuna categoria.

Si precisa, inoltre, che le notifiche di cui sopra devono riguardare i soli dati delle operazioni di ritiro, raccolta prima della maturazione e mancata raccolta già eseguite.

Ai fini della corretta applicazione del sistema “primo arrivato, primo servito”, le notifiche trasmesse dagli Organismi pagatori saranno prese in considerazione secondo l’ordine temporale del loro arrivo alle caselle di posta elettronica indicate al successivo paragrafo 7 e per ciascuna di esse sarà comunicato, entro la stessa giornata, l’ammissibilità al pagamento dei quantitativi ivi indicati o l’eventuale superamento del plafond, con relativa esclusione di parte o tutti i quantitativi oggetto di notifica.

Si precisa, infatti, che qualora una notifica determini il superamento del plafond, saranno considerati ammissibili all’aiuto solamente i quantitativi utili al raggiungimento del plafond, rimanendo esclusi quelli eccedenti il plafond stesso.

Inoltre, sarà data tempestiva comunicazione agli Organismi pagatori ed al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del raggiungimento del plafond per ciascuna categoria.

Non saranno pertanto considerati ammissibili i quantitativi delle notifiche inviate successivamente a tale comunicazione, né quelli relativi alle notifiche eventualmente pervenute nelle more dell’invio dell’anzidetta comunicazione.

## **6. DOMANDA E PAGAMENTO DELL’AIUTO**

Le domande di pagamento devono essere presentate all’Organismo pagatore competente sia dalle organizzazioni di produttori riconosciute sia dai produttori non soci di organizzazioni di produttori entro il 31 gennaio 2015.

Le domande devono essere corredate dei documenti giustificativi dell’importo richiesto e devono contenere la dichiarazione scritta del richiedente l’aiuto di non aver ricevuto alcun doppio finanziamento proveniente dall’Unione Europea o da fondi nazionali o indennità derivanti da una polizza assicurativa, relativamente alle operazioni ammesse a sostegno ai sensi del Reg. (UE) n.



1031/2014. Con riferimento a tale ultimo aspetto, gli Organismi pagatori possono utilizzare anche le informazioni contenute nella banca dati delle polizze assicurative utilizzata per i pagamenti previsti dall'art. 68 del Reg. (UE) n. 73/2009.

Nel caso di organizzazioni di produttori, la domanda di aiuto presentata in conformità all'art. 72 del Reg. (UE) n. 543/2011 sarà corredata anche della documentazione attestante l'avvenuta alimentazione del fondo di esercizio relativamente alle operazioni oggetto della domanda medesima.

## **7. COMUNICAZIONI**

### **7.1 ALL'ORGANISMO PAGATORE**

Ai fini della verifica del rispetto dei plafond per categoria di prodotti e degli adempimenti di cui all'art. 10, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1031/2014, le organizzazioni di produttori comunicano all'Organismo pagatore competente, con le modalità dal medesimo stabilite, le informazioni concernenti le operazioni di ritiro dal mercato, di raccolta prima della maturazione e di mancata raccolta eseguite, in tempo utile per consentire agli Organismi pagatori di eseguire le comunicazioni di cui al successivo paragrafo 7.2.

### **7.2 AD AGEA**

Ai fini della verifica del rispetto dei plafond per categoria di prodotti e degli adempimenti di cui all'art. 10, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1031/2014, gli Organismi pagatori inviano ad AGEA le informazioni concernenti le notifiche delle operazioni di ritiro dal mercato, di raccolta prima della maturazione e di mancata raccolta ricevute dalle organizzazioni di produttori o direttamente dai produttori non associati relative alle operazioni eseguite, utilizzando la tabella "Allegato 1" della presente circolare entro le ore 10:00 di ciascun giorno, con riferimento alle operazioni eseguite il giorno precedente.

Si precisa che l'importo dell'aiuto finanziario da comunicare è quello risultante dall'applicazione delle percentuali di aiuto (75%, 50% ecc.) relative alle varie tipologie di operazioni, così come previste dal Reg. (UE) n. 1031/2014 e dalle circolari ministeriali in materia.

La suddetta tabella deve essere trasmessa anche se valorizzata a zero in tutti i suoi campi.

Gli Organismi pagatori comunicano le informazioni di cui sopra a mezzo posta elettronica agli indirizzi [f.picchiotti@agea.gov.it](mailto:f.picchiotti@agea.gov.it) e [c.patti@agea.gov.it](mailto:c.patti@agea.gov.it)

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

F. Martinelli